

Codice A1419A

D.D. 7 ottobre 2021, n. 1494

L.R.. 38/94 e s.m.i. Variazione denominazione sociale, sede legale e adeguamento statutario dell'associazione "P.A. Croce d'Oro Torino" - C.F.92017390011 già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio Decentrato di Torino, Sezione "sanitaria".



ATTO DD 1494/A1419A/2021

DEL 07/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L.R.. 38/94 e s.m.i. Variazione denominazione sociale, sede legale e adeguamento statutario dell'associazione "P.A. Croce d'Oro Torino" - C.F.92017390011 già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio Decentrato di Torino, Sezione "sanitaria".

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

considerato che, con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n.26.2.2019, è stata iscritta nel Registro Regionale del Volontariato l'Associazione "P.A. Croce d'Oro di Torino" con sede legale in Torino- C.F. 92017390011 - nella Sezione "sanitaria" ;

Vista la comunicazione di variazione sede legale e denominazione sociale inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione all'Ufficio Decentrato di Torino, pervenuta in data 21.9.2021 ns. prot. n.33042/A1419A, con le quali informa che la sede legale è stata trasferita dal Comune di Torino al Comune di Alpignano e che la nuova denominazione sociale risulta essere "Croce Blu ODV Soccorso Torino"

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Organizzazione in oggetto:

- verbale dell'assemblea straordinaria redatto in data 29.6.2021;
- statuto registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 30.8.2021 con il n.2655 sez. 3;
- carta di identità del presidente;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Torino;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (D.Lgs. 117/17) per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione "sanitaria" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Torino - e in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale ai sensi art.21 D.Lgs. 117/17;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 117/17;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'artt. 17 e 33 D.Lgs 117/17;

- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n. 38-2389 del 3 marzo 2001, del Titolo II Cap. n. II C.C. e dell'art. 34 D.Lgs. 117/17;

- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;

- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 117/17;

- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.LGS 11772017

DETERMINA

- di procedere alla variazione della denominazione sociale e della sede legale dell'associazione "P.A. Croce d'Oro di Torino;
- di confermare l'iscrizione alla sezione "sanitaria" del Registro Regionale delle Organizzazioni di

Volontariato – Ufficio Decentrato di Torino, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, per la seguente Associazione cui rimane attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
DD REGIONE PIEMONTE N. 175 DEL 26.2.2019	CROCE BLU ODV SOCCORSO TORINO	ALPIGNANO (TO) C.F. 92017390011

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio